



Città di Lucca

Amministrazione comunale
69/01

Determinazione n. 725 del 29/04/2016

Oggetto: RELAZIONE N° 4/2016 – TRIBUTI COMUNALI – COSTITUZIONE NEI GIUDIZI AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LUCCA IN RELAZIONE A RICORSI PRESENTATI DAI CONTRIBUENTI.

Il Dirigente

premesse che

la materia dei ricorsi contro i provvedimenti di imposizione tributaria è disciplinata dal decreto legislativo 31.12.1992 n° 546 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede la competenza delle Commissioni tributarie provinciali anche per quanto riguarda i tributi comunali (art. 2, comma 1);

il D. Lgs. n° 546/92 succitato prevede che la parte nei cui confronti è proposto il ricorso si costituisca in giudizio entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso del contribuente (art. 2) e che l'ente locale stia in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio (art. 11, comma 3, come modificato dall'art. 3 bis del D.L. 31.3.2005 n° 44, convertito dalla legge 31.5.2005 n° 88); mentre l'obbligo di assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato è previsto solo per le parti diverse dall'ufficio del Ministero delle Finanze o dall'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso (art. 12);

l'art. 52 D. Lgs. n° 546/92 prevede la possibilità di appellare le sentenze della Commissione provinciale alla Commissione regionale; il relativo termine previsto dall'art. 51 è di 60 giorni dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte e l'art. 38, comma 3, prevede che se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza si applica il termine di un anno dalla pubblicazione ex art. 327, comma 1 codice procedura civile;


lo Statuto del Comune di Lucca, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 98 del 4.4.2002, disciplina la rappresentanza in giudizio all'art. 28, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 19.5.2011, nel senso che la decisione di resistere in giudizio spetta al dirigente che ha adottato o proposto l'atto impugnato su parere conforme della Giunta Comunale;

l'art. 7 del regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni, prevede inoltre che spetta al dirigente del Settore competente costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario avanti le Commissioni tributarie. A tale scopo il dirigente può delegare un funzionario o altro dipendente a rappresentarlo nel procedimento.

in base a tali disposizioni il Comune, nei giudizi tributari avanti le Commissioni tributarie, è rappresentato dal dirigente competente, il quale può delegare la rappresentanza in giudizio;

considerato che

Sono pervenuti i ricorsi indicati nel prospetto allegato, presentati dai contribuenti contro atti impositivi del Comune di Lucca, per i quali si ritiene opportuno costituirsi nei relativi giudizi avanti la Commissione tributaria provinciale di Lucca, come da parere conforme espresso dalla Giunta Comunale nella seduta del 22.3.2016 sulla comunicazione n° 50 del 16.3.2016 (relazione n° 4/2016);



A seguito delle modifiche introdotte al decreto legislativo 31.12.1992 n° 546 dal decreto legislativo 24.9.2015 n° 156, è previsto, a decorrere dal 1.1.2016, che quando il valore della controversia è inferiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla sua presentazione; dalla scadenza di quest'ultimo termine decorre l'ulteriore termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente;

Ne consegue che la costituzione in giudizio del Comune avverrà solo in caso di esito negativo di tale procedimento di reclamo/mediazione, a seguito della costituzione in giudizio del ricorrente;

Visto il decreto legislativo 18.8.2000 n° 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 31.12.1992 n° 546, come modificato dall'art. 3 bis del D.L. 31.3.2005 n° 44, convertito dalla legge 31.5.2005 n° 88;

Visto l'art. 28 dello statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 98 del 4.4.2002, come modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 19.5.2011;

DETERMINA

1. di costituirsi nei giudizi avanti la Commissione tributaria provinciale di Lucca, promossi dai contribuenti indicati nel prospetto allegato al presente atto, come da parere conforme espresso dalla Giunta Comunale nella seduta del 22.3.2016 sulla comunicazione n° 50 del 16.3.2016 (relazione n° 4/2016), fatta salva l'eventuale preliminare definizione della controversia in sede di reclamo/mediazione, con la conseguente mancanza di costituzione in giudizio del ricorrente;
2. di delegare alla rappresentanza nei giudizi di cui al punto precedente il funzionario dott. Roberto Valdrighi, dipendente del Comune in servizio alla Unità Organizzativa 1.2 – Tributi comunali;
3. di dare atto che il responsabile del procedimento è il suddetto funzionario dott. Roberto Valdrighi;
4. di dare altresì atto che, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. della Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato nei termini rispettivamente di 60 e 120 gg. ai sensi di legge, decorrenti dalla sua esecutività.

Il Dirigente
PAOLI LINO / ArubaPEC S.p.A.

Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici: